

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 09 agosto 2018

**D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/434**

**Modifiche alla d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698 inerente il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti e rettifica della d.g.r. 28 giugno 2018 n. XI/278**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che a Titolo II, capo IV disciplina la materia di distribuzione carburanti;

Richiamate:

- la d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 «Programma e di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete dei carburanti)» con cui il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ha approvato il programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla l.r. 6/2010;
- la d.c.r. 28 luglio 2016 n. X/1200 che ha modificato la d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» stabilendo gli obiettivi di bacino per il prodotto GPL;

Dato atto che la richiamata d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 al paragrafo 3.13 «Disciplina applicativa» prevede che è competenza della Giunta regionale disciplinare, con appositi provvedimenti, gli aspetti attuativi di quanto stabilito nella d.c.r. stessa;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, tra i risultati attesi l'adeguamento normativo, la semplificazione amministrativa e la programmazione di settore;

Richiamata la d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698 avente ad oggetto: «Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti e sostituzione delle dd.gg.rr. 11 giugno 2009, n. 9590, 2 agosto 2013, N. 568, 23 gennaio 2015, 25 settembre 2015, N. 4071, 26 settembre 2016 N.5613» e, in particolare, l'art. 18 dell'allegato A che disciplina le procedure in base alle quali possono essere effettuate le sospensioni del servizio degli esercizi degli impianti di distribuzione carburanti;

Considerato che l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 18 dell'Allegato A alla d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698 ha evidenziato la necessità di chiarire le procedure relative alle comunicazioni di sospensione degli esercizi ripetute nel tempo, non superiori a trenta giorni nell'arco solare;

Ritenuto di procedere, pertanto, a modificare l'Allegato A della d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698, art. 18, commi 18.1 e 18.2 in modo da attuare una effettiva semplificazione delle procedure inerenti le sospensioni di irrilevante entità (inferiori ai 3 giorni consecutivi), in quanto la comunicazione, previa e motivata, così come prevista dal testo ad oggi vigente dei medesimi, al Comune deriva ancora dal concetto di concessione petrolifera degli impianti di distribuzione carburanti ed è legata all'espletamento quindi di una funzione considerata necessaria e di pubblica utilità, spesso con uso di suolo pubblico;

Dato atto che tale funzione della comunicazione al Comune competente resta per le sospensioni superiori a 3 giorni in quanto espressamente previsto dalla l.r. 6/2010 all'art. 101 c. 4bis (e indirettamente all'art. 95) e che resta salva la tutela, invece, del diritto di informazione dei consumatori e utenti, al pari di qualsiasi altro esercizio commerciale;

Dato atto che per le motivazioni esposte, risulta necessario apportare all'allegato A, art. 18, le seguenti modifiche:

- al comma 18.1, sono abrogate le seguenti parole:  
«previa comunicazione al Comune da parte del titolare dell'autorizzazione»;
- il comma 18.2 è abrogato e sostituito dal seguente:

«18.2 Le sospensioni non superiori a tre giorni consecutivi delle erogazioni, anche di un solo prodotto petrolifero, non vanno comunicate al Comune competente. Qualora le sospensioni delle erogazioni, anche di un solo prodotto, superino i tre giorni e abbiano durata cumulativa non superiore a trenta giorni nell'arco di uno stesso anno solare, il titolare dell'autorizzazione deve invece comunicare motivatamente, la sospensione al Comune volta per volta oppure attraverso una comunicazione unica delle sospensioni che effettuerà in futuro, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 101 comma 4bis di cui alla l.r. 6 / 2010. In tutti i casi, anche per sospensioni

inferiori ai tre giorni consecutivi, il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela»;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, nell'ottica della semplificazione e chiarezza, contiene il testo coordinato dell'art. 18 della richiamata d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698;

Dato atto che sono confermate tutte le ulteriori disposizioni di cui all'Allegato A della d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698;

Richiamata la d.g.r. 28 giugno 2018, n. 278 con la quale è stata modificata la composizione, il funzionamento e la durata della Consulta regionale Carburanti con la contestuale sostituzione della d.g.r. n. 20479/2005 con la quale era stata istituita la stessa Consulta;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella modifica della composizione della Consulta regionale Carburanti apportata con la sopra citata d.g.r. 278/2018 non è stato riportato in aggiunta ai componenti precedentemente previsti con la d.g.r. 20479/2005 l'associazione Assogasmetano e che quindi si ritiene di rettificare l'elenco dei componenti della Consulta di cui alla stessa d.g.r. 278/2018;

Ritenuto pertanto necessario inserire come componente della Consulta Regionale Carburanti Assogasmetano;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare all'art. 18 dell'Allegato alla d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698, le seguenti modifiche:

- al comma 18.1, sono abrogate le seguenti parole:  
«previa comunicazione al Comune da parte del titolare dell'autorizzazione»;
- il comma 18.2 è abrogato e sostituito dal seguente:

«18.2 Le sospensioni non superiori a tre giorni consecutivi delle erogazioni, anche di un solo prodotto petrolifero, non vanno comunicate al Comune competente. Qualora le sospensioni delle erogazioni, anche di un solo prodotto, superino i tre giorni e abbiano durata cumulativa non superiore a trenta giorni nell'arco di uno stesso anno solare, il titolare dell'autorizzazione deve invece comunicare motivatamente, la sospensione al Comune volta per volta oppure attraverso una comunicazione unica delle sospensioni che effettuerà in futuro, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 101 comma 4bis di cui alla l.r. 6 / 2010. In tutti i casi, anche per sospensioni inferiori ai tre giorni consecutivi, il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela»;

2. di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione contenente il testo coordinato dell'art. 18 della richiamata d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698;

3. di confermare tutte le ulteriori disposizioni di cui all'allegato A della d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698;

4. di inserire come componente della Consulta Regionale Carburanti l'Associazione Assogasmetano rettificando quanto previsto con la d.g.r. n. 278/2018 «composizione, funzionamento e durata della consulta regionale carburanti in attuazione dell'art. 98 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6»;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A "Testo coordinato articolo 18 della D.G.R. 9 giugno 2017, n. X/6698"****Art. 18. Sospensione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. dell'art. 95 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6**

- 18.1 L'esercizio degli impianti può essere sospeso, ai sensi del dell'art. dell'art. 95 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 18.2 Le sospensioni non superiori a tre giorni consecutivi delle erogazioni, anche di un solo prodotto petrolifero, non vanno comunicate al Comune competente. Qualora le sospensioni delle erogazioni, anche di un solo prodotto, superino i tre giorni e abbiano durata cumulativa non superiore a trenta giorni nell'arco di uno stesso anno solare, il titolare dell'autorizzazione deve invece comunicare motivatamente, la sospensione al Comune volta per volta oppure attraverso una comunicazione unica delle sospensioni che effettuerà in futuro, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 101 comma 4bis di cui alla l.r. 6 / 2010. In tutti i casi, anche per sospensioni inferiori ai tre giorni consecutivi, il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
- 18.3 Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a trenta giorni e fino a dodici mesi, il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, trasmette, prima di sospendere l'attività, al Comune competente motivata comunicazione di sospensione dell'esercizio alle vendite. Il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell'autorizzazione la sospensione dell'impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
- 18.4 Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a dodici mesi e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 95 della l.r. 6/2010 s.m.i., il titolare dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti trasmette, prima di sospendere l'attività, al Comune competente motivata comunicazione di sospensione dell'esercizio alle vendite relativa a cause straordinarie, inerenti lavori di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto ovvero altri gravi motivi, indicando la data di conclusione dei lavori e di riattivazione del servizio. Il titolare è tenuto a rendere pubblica la sospensione dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
- 18.5 Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il Comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.
- 18.6 Nel caso in cui l'impianto a seguito dell'accertamento di cui al precedente comma 5 risulti non riattivato, il Comune, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a) della l.r. 2 febbraio 2010, n.6.